

VERBALE DI ASSEMBLEA

E' convocata oggi **26/5/2019** alle ore 14.30 presso la sala dell'Istituto IBVA, Via Calatafimi 10 Milano, l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione della proposta di Statuto con gli adeguamenti richiesti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, D. lgs 105/2018 e Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27/12/2018.**
- 2. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza Daniela Boni - Funge da Segretaria Tiziana Re

Raccolta presenze e ratifica validità dell'Assemblea

Nel luogo indicato risultano presenti o per delega i seguenti Soci:

DORIANO	ALZIATI	
GIANPAOLO	BATTISTELLA	
DANIELA	BONI	
SANTA MARIA	BOTTERI	
LUDOVICO	CALDERAZZI	
CARLOTTA	CASATI	
CLAUDIO	CAVALCA	
GIUSEPPE	CELSI	
VALERIA MARIA	CONFALONIERI	delega Re
MARIA PIA	DE BARTOLO	
SUSANNA	DE NEGRI	delega Re
BENEDETTA	DEL CARMINE	
ANDREA	GASPARI	
AURORA	GASPARUTTI	
IRENE MAGGI		
GIULIETTA	MARRA	
LAURA	MASCIADRI	
CANIO	MUSCILLO	
ENRICO	OGGIONI	
ENRICO	PASSANITI	delega Gaspari
RENATA MARIA	PEREGO	
MARINA	QUAGLIUOLO	
TIZIANA	RE	
ALBERTO	ROSSETTI	
EDES	ROVIS	delega Gaspari
CATIA	SACCOCCI	
BENEDETTA	SEVI	
GUIDO	SPROCATI	
FLAVIO	STELLA	
VIRGINIE	GUINEL TARBE	
MARINA	VALDAMBRINI	
ROBERTO	ZEI	

E' inoltre presente il Maestro Vincenzo Simmarano.



Punto 1

La Presidente, constatata la validità dell'assemblea, dichiara aperta la riunione.

La Presidente ricorda che si tratta di Assemblea ordinaria (circolare ministeriale 27-12-2018) poiché le richieste di modifiche alla Statuto vigente riguardano adeguamenti alle disposizioni del codice del Terzo Settore (DL 3 luglio 2017 n. 117) aventi carattere inderogabile, sono quindi solo modifiche obbligatorie. Precisa inoltre che non è necessaria la ratifica del notaio e che la presentazione all'Agenzia delle Entrate è esente da bollo e tassa registro (117 art 82/3 e 5).

Ricorda che la riforma del Terzo settore prevede la costituzione di un Registro Unico Nazionale in cui confluiranno tutte le APS e le altre tipologie di associazioni del Terzo settore, ma nel nostro caso questo avverrà automaticamente dato che noi siamo già inseriti nel Registro regionale.

Illustra le principali modifiche apportate al testo dello Statuto (precedentemente inviate ai soci), precisando che si tratta di modifiche quasi esclusivamente formali, dato che lo Statuto era già stato redatto in forma adeguata. In particolare ricorda che in assemblea ogni socio può rappresentare per delega al massimo tre persone, che il Collegio dei Garanti (impropriamente chiamato "Probi Viri") deve essere costituito da tre soci più eventualmente due supplenti, che il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Canio Muscillo chiede se ci sarà possibilità di eventuali attività diverse (commerciali). Il Presidente chiarisce che c'è la possibilità, ma solo con contributi dal settore Pubblico. Non ci possono essere sponsorizzazioni dal settore privato, ma solo donazioni. Per realizzare attività di tipo commerciale è necessario aprire la partita iva.

L'assemblea, espressamente interpellata sull'ordine del giorno, vota lo Statuto proposto per l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) CORO CANTI CORUM con scheda nominale e approva con larga maggioranza (1 astenuto - Roberto Zei - nessun contrario).

ALLEGATO IL TESTO DEL NUOVO STATUTO APPROVATO (Allegato 1).

Punto 2

Null'altro essendoci da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 15

Milano, 26/05/2019

La segretaria



Il Presidente



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CORO CANTI CORUM
Via Montebello, 27 - 20121 MILANO
Codice Fiscale 03337480960



17 GIU, 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1



17 GIU, 2019

Registrato in data... Serie 3 N. 4603

Con € ESENTE

IL FUNZIONARIO,
Raffaella SCIONTI (*)

(*) firma su delega del Direttore provinciale, Daniela Paolo Cammelli



STATUTO

Associazione di promozione sociale (APS) CORO CANTI CORUM

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1) È costituita l'Associazione di Promozione Sociale (APS) CORO CANTI CORUM di seguito chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3) L'associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie.
- 1.4) Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.5) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.6) L'Associazione adotta come riferimento legislativo il Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le relative norme di attuazione, le circolari regionali e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

Finalità e attività

- 2.1) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2) L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto. Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Le attività di volontariato sono svolte in forma libera e gratuita conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del DL 3 luglio 2017 n. 117.
- 2.3) Le attività di interesse generale che l'Associazione si prefigge di perseguire riguardano (con riferimento all'art. 5 del DL 3 luglio 2017 n. 117):

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui la presente articolo

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

- 2.4) In particolare l'Associazione si prefigge di perseguire finalità di diffusione, promozione e pratica della musica, in particolare quella vocale e corale, incrementando il livello culturale ed il benessere in genere della società civile. L'attività musicale, corale o altra, svolta dai soci sarà esclusivamente amatoriale.
- 2.5) Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di:
 - a) organizzare o comunque partecipare a cori, concerti, spettacoli ed intrattenimenti anche non esclusivamente musicali;
 - b) partecipare a gare e concorsi canori;
 - c) insegnare la musica ed il canto anche a non soci;



- d) organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali e musicali;
 - e) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione, la pubblicazione e la distribuzione - anche a favore dei non soci - di dischi, nastri, audiovisivi, programmi per elaboratori elettronici, libri, pubblicazioni ed in genere ogni supporto di dati relativi alla musica, al canto ed alla cultura in genere;
 - f) predisporre centri di documentazione, anche in forma elettronica, nonché formare un efficiente servizio di pubblicazione, catalogazione e ricerca di informazioni sulla musica, sul canto e sulla cultura in genere;
 - g) l'Associazione potrà perseguire il suo scopo di promozione sociale anche collaborando con iniziative artistiche alla raccolta fondi a favore di altre Associazioni o Enti benefici.
- 2.6) In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 2.7) L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

- 3.1) Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2) Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3) È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4) L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.5) Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari sulla base dei regolamenti interni.
In caso di non accoglienza della richiesta di nuovo associato viene seguita la procedura prevista dall'art. 23 del DL 3 luglio 2017 n. 117 e la decisione in merito verrà presa dall'Assemblea dei soci.
- 3.6) Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.7) Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
- 3.8) Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.
- 3.9) Il contributo è annuale, non è trasferibile né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 60 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

- 4.1) La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
- 4.2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma



permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

- 4.3) Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
- 4.4) Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
- 4.5) L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

- 5.1) Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative, a tutte le attività e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e di iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione; in particolare hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

- 5.2) Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

- 5.3) Secondo quanto previsto dall'art. 24 c. 3 del DL 3 luglio 2017 n. 117, è possibile in Assemblea l'uso del voto per delega fermo restando che ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati per garantire i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

- 6.1) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

- 6.2) Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Inoltre, in ottemperanza agli art. 30 e 31 del DL 3 luglio 2017 n. 117, qualora le condizioni lo richiedessero, si prevede la nomina di un Organo di Controllo e/o di un Revisore legale dei Conti.



- 6.3) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.
- 6.4) Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

- 7.1) L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
- 7.2) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.
- 7.3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.
- 7.4) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - deliberare in merito alla relazione di attività dell'anno precedente e approvarne il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo);
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati e, se richiesto sulla non accoglienza della richiesta di nuovo associato;
 - deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo;
 - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- 7.5) L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o discioglimento e liquidazione dell'associazione.
- 7.6) Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.
- 7.7) L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico con conferma di ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 7.8) L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 7.9) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice.
- 7.10) In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.





- 7.11) All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 7.12) Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

- 8.1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8.2) Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti o ad altri associati ulteriori funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8.3) Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne tacciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- 8.4) Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo, anche se non ritualmente convocato, è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi membri. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 8.5) - Il Consiglio Direttivo ha il compito di.
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere; deliberare circa l'ammissione degli associati;
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- 8.6) Il potere di rappresentanza generale verso terzi è attribuito, come previsto dal successivo art. 9, al Presidente indicato nel Registro Regionale delle APS e in prospettiva nel Registro unico nazionale del terzo settore; può essere di volta in volta attribuito a membri del Consiglio Direttivo su specifiche materie individuate dal Consiglio stesso.
- 8.7) In caso di cessazione di alcuni dei componenti del Consiglio Direttivo in corso del periodo di carica, il Consiglio Direttivo provvede alla reintegrazione nella prima seduta utile, con i primi dei non eletti o in loro mancanza o rifiuto, convocando un'assemblea ordinaria. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

- 9.1) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.



- 9.2) Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 9.3) È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni. Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 9.4) È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 9.5) In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9.6) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

- 10.1) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati, e eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 10.2) Il Collegio,
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi,
 - giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
- 10.3) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

- 11.1) L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la Legge lo Impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- 11.2) Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 11.3) Il Collegio o il Revisore Unico:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti,
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

- 12.1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 12.2) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c. 2 del DL 3 luglio 2017 n. 117.



12.3) Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.

12.4) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio; eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Articolo 13

Scritture contabili e Bilancio

13.1) L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.2) Il Consiglio Direttivo gestisce unitamente al tesoriere le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli art. 13 e 87 del DL 3 luglio 2017 n. 117.

13.3) Il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico-finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa; deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.4) Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5) E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

13.6) L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

14.1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.3) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, a fini di utilità sociale ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 c. 1 del DL 3 luglio 2017 n. 117.

14.4) In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa



Articolo 15

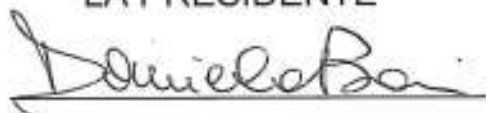
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti al Codice del Terzo Settore, in particolare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e al Codice Civile.

APPROVATO ALL'UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 26/05/2019

MILANO, LI' 26/05/2019

LA PRESIDENTE



(Daniela Boni)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Doriano Alziati

Andrea Gaspari

Renata Perego

Tiziana Re

Guido Sprocati
(vice presidente)



